

CIRCOLARE n° 08/2014

DATA: 28/01/2014

A/TO CA: **Titolare dell'attività / Responsabile Sicurezza / Responsabile Trasporti**DA/FROM: **TECNOLARIO S.r.l.**TEL/FAX n°: **0341.49.42.10 # 0341.25.00.07**

N° PAG.: 1

Oggetto: Circolazione di carrelli, destinati alla movimentazione, su strada:

Fonte normativa	Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 Decreto Dirigenziale MIT 14 gennaio 2014, prot. 753
Novità 1	Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, all'art. 13 comma 12, ha ristabilito la possibilità di autorizzare la circolazione di carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) (veicoli destinati alla movimentazione di cose) su strade pubbliche anche se gli stessi non sono immatricolati, purché per brevi e saltuari spostamenti.
Novità 2	Il Decreto Dirigenziale del 14/01/2014 stabilisce le condizioni che devono avere i carrelli per poter effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni indicate nell'art. 2: <i>Art. 2</i> 1. Ai fini di quanto stabilito all'Art. 1, il carrello: a) Deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico; b) Deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del DPR 495/1992; c) Deve essere dotato di pannello retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) Deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo; e) Deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; f) Deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; g) Deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine); h) Deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente, solo in alcuni casi. <i>Art. 3</i> 1. I trasferimenti su strada sono consentiti a una velocità non superiore a 10 Km/h. <i>Art. 4</i> 1. L'ufficio motorizzazione competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile; 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile. 3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28/12/1989, ed è consentita proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e/o chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.**Tecnolario S.r.l.**